

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4020 del 21/07/2026
Oggetto	FEPPA0396 - CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' RENAZZO NEL COMUNE DI CENTO (FE). ARTT. 28 DEL RR 41/2001 RICHIEDENTE: IMMOBILIARE SAN CRISTOFORO SRL
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4219 del 21/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: PROCEDIMENTO FEPPA0396

CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO INDUSTRIALE IN LOCALITA' RENAZZO NEL COMUNE DI CENTO (FE). ARTT. 28 DEL RR 41/2001
RICHIEDENTE: IMMOBILIARE SAN CRISTOFORO SRL

LA DIRIGENTE

VISTI

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;

- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";
- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";
- la DET-2026-491 del 30/06/2026 Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione "Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici" e "Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici";

Richiamata la determinazione di ARPAE n. DET-AMB-2020-759 del 18/02/2020, valida fino al 31/12/2029, con la quale è stata rilasciata alla Ditta M.A.R.L. srl, (C.F. 02907110593) il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee ad uso industriale in località Renazzo nel Comune di Cento (FE), mediante due pozzi ubicati su terreno censito al fg. n. 39, mapp. n. 130 del Catasto comunale, con portata massima d'esercizio pari a 4 l/s e per un quantitativo massimo prelevabile di 2.800 mc/anno (cod. FEPPA0396);

Preso atto che con istanza registrata al prot. n. 74479.E del 23/04/2026 la Ditta Immobiliare San Cristoforo srl (C.F. 01641940380) ha richiesto il cambio di titolarità della predetta concessione a seguito di atto di compravendita della Società M.A.R.L. srl, ai sensi dell'art. 28 del R.R. 41/2001;

Dato atto che la Ditta richiedente:

- ha costituito un deposito cauzionale pari a € 705,96 in data 15/07/2026;
- ha corrisposto in data 18/06/2026 la somma di € 714,18, comprensiva di interessi, quale canone di concessione per l'anno 2025, non versato dal precedente concessionario M.A.R.L. srl;

Accertato che la Ditta M.A.R.L. srl:

- non ha corrisposto il canone relativo all'annualità 2025;
- è risultata inadempiente riguardo alle comunicazioni dei volumi annui prelevati;
- ha costituito un deposito cauzionale pari a € 1.757,50 in data 28/02/2006 mediante versamento su c.c. postale n. 367409 intestato a "Regione Emilia Romagna - Presidente Giunta Regionale";
- ha corrisposto in data 3/02/2020, ad integrazione del deposito cauzionale, la somma di € 595.55 mediante versamento su c.c. bancario con IBAN IT18C0760102400000000367409 intestato a "Regione Emilia Romagna";

Ritenuto che il deposito cauzionale costituito dalla Ditta M.A.R.L. srl non possa essere restituito a causa degli inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio;

Dato atto:

- che in data 4/06/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011;
- che essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta di cui sopra senza ricevere la certificazione richiesta da parte del Ministero degli Interni, è stata acquisita autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 attestante l'insussistenza di cause decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta richiedente sottoposti a verifica (prot. n. PG/2026/129418 del 15/07/2026);

Verificato che, la Ditta richiedente ha fornito la documentazione attestante la legittimità della domanda di cambio di titolarità;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi ad assentire il cambio di titolarità della concessione cod. pratica FEPPA0396;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione

DETERMINA

- **di assentire** alla Ditta Immobiliare San Cristoforo srl (C.F. 01641940380) il cambio di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FEPPA0396, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità P1 50 m e P2 55 m;
- ubicazione del prelievo: Comune di Cento (FE), Via Renazzo 14, su terreno di proprietà del concessionario censito al Foglio 39, mappale 130 del Catasto comunale, coordinate UTM RER P1 X=680.688 Y=958.843, e P2 X=680.734 Y=958.819;
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a **4,0 litri/sec.**
- volume massimo prelevabile pari a **2.800 mc/anno**;

- **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 14/07/2026, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

- **di stabilire** che la concessione sia rilasciata fino al **31.12.2035**;

- **di dare atto** che l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 è pari a **705,96 €**;

- **di quantificare** l'importo relativo al deposito cauzionale in **705,96 €**;

- **di dare atto** che, in caso di mancato pagamento dei canoni, si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. n. 24 del 22/12/2009;

- **di rendere noto** che i canoni, la cauzione e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

- **di attestare** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di ARPAE;

- **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia-Romana comunicando che non sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario M.A.R.L. srl;

- **di dare atto** che il presente provvedimento:

- a) è redatto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR n. 131/1986 risulta

inferiore a euro 200,00;

b) è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla Det. R.E.R. n° 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

- **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

- **di dare atto** che il Responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

- **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b) DLgs 104/2010.

La Dirigente Responsabile dell'Area Demanio Idrico
Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
firmato digitalmente

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO

POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta Immobiliare San Cristoforo (C.F. C.F. 01641940380) codice procedimento **FEPPA0396**.

ART. 1 – LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

La derivazione è costituita da n. 2 pozzi ubicati in Via Renazzo 14 su terreno di proprietà del concessionario. Le caratteristiche tecniche delle opere di derivazione sono riassunte nel quadro seguente:

Denominazione Pozzo	Cod. P1	Cod. P2
Dati catastali NCT Comune di Cento	Foglio 39 Mappale 130	Foglio 39 Mappale 130
Coordinate UTM-RER	X= 680.688 Y= 958.843	X= 680.734 Y= 958.819
Anno di costruzione	1965	1983
Materiale colonna	acciaio	acciaio
Diametro	150 mm	150 mm
Profondità	50 m	55 m
Finestrature	Monofalda, tratto finestrato da -? a -50 m da p.c.	Monofalda, tratto finestrato da -49 a -55 m da p.c.
Acquifero sfruttato	0620ER-DQ2-TPAPCS - Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore	0620ER-DQ2-TPAPCS - Transizione Pianura Appenninica-Padana - confinato superiore
Potenza elettropompa	4 kW	4 kW
Portata di esercizio	4 l/sec	4 l/sec
Avampozzo	Presente	Presente

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente ad uso industriale per il raffreddamento dei compressori con una portata massima di esercizio pari a **4 l/s** ed un volume massimo di **2.800 mc/anno**. A valle dell'utilizzo industriale, l'acqua viene convogliata in una vasca di raccolta della capacità di 30 mc e riutilizzata a scopo antincendio, non determinando un utilizzo ulteriore della risorsa.

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- L'importo del canone dovuto per l'anno 2026 è pari a **€ 705,96**.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento> , pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale costituito, pari a **€ 705,96** viene restituito/svincolato alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- La concessione è assentita fino al **31/12/2035**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Modalità di utilizzo dei pozzi - I pozzi non dovranno essere utilizzati contemporaneamente ma soltanto in modo alternativo, al fine di non superare la portata massima di prelievo richiesta pari a 4,0 l/s.

6.2 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FEPPA0396;

- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.3 Dispositivo di misurazione - Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare, qualora la captazione non ne fosse dotata, (ovvero, qualora ne sia dotata ma il contatore installato non sia conforme a quanto di seguito indicato), di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).
- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url [Concessioni OnLine ARPAE](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf) (istruzioni indicate alla pagina: [Portale Demanio Idrico — Arpae Emilia-Romagna](https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf)) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Ferrara PEC: ferrara@cert.arpae.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.
- L'eventuale sostituzione del contatore dovrà essere comunicata a questo Servizio specificando la data di sostituzione e allegando foto del nuovo strumento installato e del vecchio contatore da cui risulti il dato del volume totalizzato al momento della sostituzione.

6.4 Accesso ai luoghi - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

6.5 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.6 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

6.7 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

6.8 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al Servizio scrivente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

6.9 Sub-concessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.10 Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.11 Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.8 del presente Disciplinare).

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.
- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ART. 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione.
- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.